

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 262

presentata dai Consiglieri regionali

ZEDDA Massimo - AGUS - CADDEO - LOI - ORRÙ - PIU - SATTA Gian Franco - COCCO - LAI -
CORRIAS - COMANDINI - DERIU - GANAU - MELONI - MORICONI - PINNA - PISCEDDA -
CIUSA - MANCA Desiré Alma - LI GIOI - SOLINAS Alessandro

il 23 aprile 2021

Istituzione della Commissione di inchiesta e vigilanza sulla trasparenza
e sul contrasto al fenomeno della corruzione e delle organizzazioni criminali

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il nostro Paese e il mondo intero stanno attraversando una delle più gravi crisi sanitarie ed economiche dal secondo dopoguerra causata dal diffondersi dell'epidemia dovuta al Covid-19, che sta mettendo a dura prova la tenuta del sistema produttivo e sociale anche nella nostra Isola.

In questo quadro di crisi, esperti e rappresentanti delle istituzioni che si occupano di sicurezza e di contrasto ai fenomeni criminali, segnalano il rischio che le organizzazioni criminali possano approfittare dello stato di difficoltà del tessuto economico e produttivo per assumere il ruolo, parallelo e alternativo allo Stato, di punto di riferimento in campo economico e finanziario, con l'obiettivo ultimo di giocare un ruolo importante nella "ricostruzione" post pandemia e nella gestione dei relativi fondi ad essa destinati.

La storia recente della criminalità organizzata dimostra che durante i tempi di crisi essa è in grado di approfittare dei contesti emergenziali per raggiungere nuove occasioni di guadagno. Queste sono generate da una serie di fattori: la crisi di interi settori dell'economia, la carenza di liquidità di cui soffrono sia le imprese che le cittadine e i cittadini, la creazione di procedure più "snelle" in materia di approvvigionamenti di beni e servizi e di contratti pubblici nonché nel reperimento di finanziamenti statali e regionali.

Le avvisaglie del fenomeno sono già state registrate.

I dati pubblicati recentemente dal Ministero dell'interno, dall'Anac e dalle altre istituzioni e associazioni impegnate nella lotta contro le organizzazioni criminali e la corruzione mostrano un incremento preoccupante delle interdittive antimafia.

Gli aumenti maggiori, come evidenziato nella tabella sottostante, si registrano in Campania, dove le interdittive passano dalle 142 del 2019 alle 268 del 2020 (+229 per cento), segue Emilia Romagna con + 89 per cento (passa dalle 115 del 2019 alle 218 del 2020) e la Puglia che passa da 101 a 112 (+11 per cento).

	2019	2020
Campania	142	268
Emilia Romagna	115	218
Puglia	101	112
Marche	0	10
Sardegna	0	8
Trentino Alto Adige	0	2

I dati evidenziano che anche in Sardegna sono state applicate le misure di prevenzione nella lotta alla criminalità organizzata; nell'Isola infatti le interdittive sono passate da zero nel 2019 a otto del 2020, come le Marche che passa da zero del 2019 alle dieci del 2020 e il Trentino Alto Adige da zero a due interdittive.

Anche nella nostra Isola quindi, che pure è sempre stata una Regione in cui la presenza della criminalità organizzata di tipo mafioso non ha mai trovato terreno fertile, iniziano a emergere segnali di attività da parte delle organizzazioni criminali nel nostro tessuto economico. Il rischio di infiltrazioni criminali diventa sempre più concreto con l'acuirsi della crisi sanitaria in atto e dei suoi effetti devastanti su tutti i settori produttivi e tutto questo deve essere combattuto con forza dalle Istituzioni.

Considerata la situazione sopra descritta si ritiene necessario l'istituzione di una Commissione di inchiesta e vigilanza sulla trasparenza e sul contrasto al fenomeno della corruzione e delle organizzazioni criminali in Sardegna.

L'istituzione della Commissione, già esistente e funzionante con modalità simili nella maggior parte delle altre regioni italiane, ha l'obiettivo di favorire la conoscenza e il contrasto dei fenomeni corruttivi e criminali.

Il testo si compone di 13 articoli:

- Art. 1 - Istituzione e composizione
- Art. 2 - Funzionamento
- Art. 3 - Compiti
- Art. 4 - Forme di collaborazione
- Art. 5 - Funzioni di inchiesta e vigilanza
- Art. 6 - Modalità di espletamento delle funzioni
- Art. 7 - Relazioni
- Art. 8 - Obbligo di riservatezza
- Art. 9 - Ulteriori obblighi di riservatezza
- Art. 10 - Risorse umane e strumentali
- Art. 11 - Ulteriori forme di collaborazione interistituzionale
- Art. 12 - Disposizioni finanziarie
- Art. 13 - Entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Istituzione e composizione

1. È istituita in seno al Consiglio regionale della Sardegna una Commissione di inchiesta e vigilanza sulla trasparenza e sul contrasto al fenomeno della corruzione e delle organizzazioni criminali in Sardegna.

2. Essa può essere rinnovata ad ogni inizio di legislatura.

3. La Commissione è composta da tredici consiglieri indicati dai presidenti di gruppo al Presidente del Consiglio regionale nominati in proporzione al numero dei componenti i gruppi consiliari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente nel Consiglio regionale.

Art. 2

Funzionamento

1. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge al suo interno il Presidente scelto tra i componenti indicati dai partiti dell'opposizione, due vicepresidenti ed un segretario.

2. Apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione entro trenta giorni dalla data di insediamento, disciplina le modalità d'esercizio delle sue funzioni e regola anche le forme di pubblicità dei lavori e dei suoi atti e dei documenti di cui viene in possesso.

Art. 3

Compiti

1. Sono compiti della Commissione:
- a) vigilare e indagare sulle attività dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo;
 - b) vigilare, nell'ambito delle attività della Regione e degli enti del sistema regione sui

TESTO DEL PROPONENTE

Titolo I

Disposizioni generali

- fenomeni della corruzione, della concussione e su quelli riconducibili a fattispecie di reato contro la Pubblica amministrazione, al fine di approfondirne la conoscenza e di promuovere iniziative di prevenzione;
- c) vigilare per le medesime finalità sulla regolarità delle procedure e sulla destinazione dei finanziamenti erogati dalla pubblica amministrazione regionale e dagli enti sottoposti al suo controllo e sulle procedure di affidamento e sulla assegnazione degli appalti;
 - d) verificare la piena attuazione da parte dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e di ogni altro ente o istituzione sottoposti alla vigilanza della Regione, della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), e successive modifiche ed integrazioni, e di ogni altra legge o provvedimento dello Stato o della Regione, concernente la lotta contro la corruzione con riferimento a tutte le disposizioni che riguardano l'attività degli enti;
 - e) contribuire ad assicurare la piena ed efficace adozione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano nazionale anti-corruzione approvato dall'Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), secondo direttive e disposizioni attuative definite dall'ANAC stessa;
 - f) contribuire a rafforzare il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalla Regione, dagli enti del sistema regione e di altre istituzioni o enti sottoposti alla vigilanza da parte della Regione per prevenire e contrastare la corruzione e l'illegalità e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa;
 - g) analizzare, a livello regionale, le cause e i fattori dei comportamenti illegali e individuare gli interventi che ne garantiscano la prevenzione e il contrasto; esprimere pareri, ai soggetti istituzionali che ne fanno richiesta, in materia di eventuali violazioni accertate dei funzionari pubblici della legge e dei

- codici di comportamento ed operare, in raccordo con le strutture competenti della Regione e degli enti del sistema regione, nella definizione, nella implementazione e nell'aggiornamento dei codici stessi, nel monitoraggio della loro effettiva adozione e nella verifica della relativa osservanza;
- h) verificare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri nella Regione, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo e organizzativo, al fine di rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa della Regione e degli enti da questa vigilati e degli enti locali nella lotta contro la corruzione;
 - i) indagare sul rapporto tra organizzazioni criminali e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive;
 - l) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
 - m) realizzare, anche in coordinamento con la "Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere" e con esponenti della società civile, ogni altra iniziativa volta alla formazione ed alla diffusione di una cultura di contrasto e di superamento di fenomeni criminali, di corruzione e di collusione in Sardegna;
 - n) promuovere, anche in relazione alle finalità di cui alla lettera m), iniziative nelle scuole e nelle università della Sardegna;
 - o) vigilare sui procedimenti disciplinari delle amministrazioni locali concernenti materie relative a presunti reati per ipotizzate corruzioni, concussioni e reati contro la pubblica amministrazione.

Art. 4

Forme di collaborazione

1. La Commissione, tramite la Presidenza del Consiglio regionale, promuove il confronto e la collaborazione con autorità nazionali ed extranazionali in vista della migliore conoscenza di ogni fenomeno di criminalità organizzata e della migliore conoscenza e messa a punto dei mezzi per combatterli attraverso interventi legislativi e amministrativi di competenza della Regione.

2. La Commissione tiene costantemente informata della propria attività la Commissione parlamentare antimafia di cui alla legge 23 marzo 1988, n. 94 (Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari), cui avanza proposte per lo svolgimento di iniziative congiunte nel rispetto delle reciproche competenze.

Art. 5

Funzioni di inchiesta e vigilanza

1. La Commissione esercita le funzioni di inchiesta e di vigilanza di cui alla presente legge di propria iniziativa, su segnalazione delle amministrazioni o enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e su segnalazione di enti privati o singoli cittadini, previa certa identificazione, vagliandone preliminarmente, in tal caso, l'attendibilità.

Art. 6

Modalità di espletamento delle funzioni

1. Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione può:

- a) promuovere inchieste e ispezioni presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali, gli enti sottoposti alla vigilanza della Regione;
- b) disporre l'audizione di pubblici amministratori, di dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli altri enti di cui alla lettera a);

- c) richiedere la presentazione di documenti e atti riguardanti l'attività dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui alla lettera a);
- d) sollecitare agli organi competenti l'adozione di ogni provvedimento utile o necessario in relazione allo svolgimento delle indagini e al relativo esito.

2. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui alla lettera a) trasmettono i documenti e gli atti richiesti entro il termine fissato dalla Commissione stessa;

3. Gli organi dell'Amministrazione regionale e quelli degli enti menzionati alla lettera a) collaborano con la Commissione, ottemperando alle richieste di questa. È fatto obbligo agli amministratori pubblici e ai dipendenti degli enti di cui alla lettera a) di ottemperare alle richieste della Commissione e di fornire alla medesima ogni necessaria collaborazione ai fini dell'espletamento dei compiti a questa attribuiti dalla presente legge.

4. Nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza e di indagine di cui alla presente legge nei confronti degli enti di cui alla lettera a), la Commissione può verificare inoltre la piena rispondenza alle finalità pubbliche e agli scopi per i quali è stata disposta, della utilizzazione di risorse finanziarie a carico del bilancio della Regione, degli enti locali e degli enti pubblici regionali da parte delle imprese private che ne siano destinatarie a qualunque titolo, particolarmente in relazione alla esecuzione di opere pubbliche, alla fornitura di beni e servizi alla Pubblica amministrazione e all'impiego di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli extraregionali, in qualunque forma concessi anche a sostegno dell'attività d'impresa.

Art. 7

Relazioni

1. La Commissione relaziona ogni anno al Consiglio regionale tramite il proprio presidente sulle attività svolte. In caso di mancata presentazione della relazione annuale entro quattro mesi, il Presidente del Consiglio regionale

assegna alla Commissione un termine non superiore a due mesi, dandone comunicazione all'Aula. Scaduto tale ulteriore termine, la Commissione decade. A seguito della decadenza, la Commissione può essere rinnovata per una sola volta nella medesima legislatura.

2. La Presidenza del Consiglio regionale, in relazione allo stato delle singole inchieste, anche su richiesta di un gruppo consiliare, può chiamare la Commissione, in qualunque momento, a presentare relazioni anche parziali.

Art. 8

Obbligo di riservatezza

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'attività della Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie, o concorre a compiere indagini e inchieste o ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto su fatti, atti e documenti per i quali la Commissione stabilisce che non debbano essere divulgati anche in relazione alle esigenze delle inchieste.

Art. 9

Ulteriori obblighi di riservatezza

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano in ogni caso per tutte le attività della Commissione che riguardino in tutto o in parte i privati e l'esercizio dell'iniziativa economica da parte di questi.

Art. 10

Risorse umane e strumentali

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dal Presidente del Consiglio regionale.

2. Per l'approfondimento di tematiche, lo sviluppo di inchieste, la predisposizione di

studi e relazioni, il Presidente del Consiglio regionale può autorizzare la Commissione ad avvalersi di collaborazioni esterne.

Art. 11

Ulteriori forme di collaborazione interistituzionale

1. Per il migliore espletamento dei propri compiti di inchiesta e vigilanza, la Commissione, previa intesa con la Presidenza del Consiglio regionale, può avvalersi di funzionari dell'Amministrazione regionale, in ragione dei settori di appartenenza, delle specifiche competenze e delle qualifiche. Tali funzionari, in numero non superiore a nove, e dirigenti non superiori a 1, rimangono distaccati presso la Presidenza della Regione per tutto il periodo durante il quale la Commissione si avvale della loro attività.

2. La Commissione può anche avvalersi di funzionari statali. In tal caso avanza apposita richiesta alla Presidenza del Consiglio, la quale, ove lo ritenga opportuno, interpella le amministrazioni interessate.

3. È fatta salva in ogni caso la possibilità della Commissione di avvalersi dei Dirigenti ispettori della Regione e del dirigente competente sull'anticorruzione.

Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).